

[1944?] rif. a Gilla Gamba

circa il Regolamento della Commissione di revisione


Si osserva anzitutto che Mons. Civardi aveva sottoposto alla Presidenza del C.C.C. il progetto di Regolamento per eventuali osservazioni; e queste furono fatte a mezzo del Segretario Dott. Fabbri, e ne fu tenuto conto. Non si capisce ora come, a Regolamento approvato, si ripresentino nuove osservazioni.

Alcune di queste pre-suppongono che la Commissione di revisione sia un'emanazione o un organo del Consiglio Direttivo del C.C.C. (come i Segretariati dell'A.C. sono organi della Direzione Generale); il che non è. La Commissione di revisione ~~fa parte~~ ^{compie una funzione ecclesiastica, essendo} ~~compie una funzione ecclesiastica, essendo~~ ^{sempre una funzione di natura ecclesiastica;} guida delle coscienze in materia morale, perciò è nominata dall'Autorità Ecclesiastica, da cui dipende. Col Consiglio Direttivo del C.C.C. ha rapporti di natura esclusivamente tecnica e amministrativa.

Per questo non possono ^{tra di} ~~essere~~ membri del Consiglio Direttivo essere membri nati anche della Commissione di revisione. Il Consiglio Direttivo, se lo crede, può proporre la nomina di tutti i suoi membri (che potrebbero essere più di quattro) ^{e viceversa} a membri anche della Commissione di revisione, quando tutti ^{non} abbiano le qualità richieste, ^{insieme} ~~dispongano~~ del tempo necessario. Ma si esige l'investitura fatta dal rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica, ossia dall'Assistente Generale dell'Azione Cattolica. Il quale oggi è anche Direttore Generale. Ma quando il Direttore, o Presidente Generale, fosse un laico, bisognerebbe specificare bene che la nomina dei membri della Commissione spetta all'Assistente Ecclesiastico.

Quanto sopra spiega anche il contenuto degli articoli 8 e 9, e le funzioni ~~de~~ mandate al solo Assistente Ecclesiastico, mentre nella lettera si chiede che sia, ^o ~~demandate~~ al Consiglio Direttivo del C.C.C., che in questo caso non ha competenza.

Nè si può accogliere, perchè non attuabile, la proposta che il giudizio della Commissione di revisione sia espresso all'unanimità. Le spesse volte non c'è. Nel qual caso, si dovrebbe lasciare il diritto di veto, non potendo costringere un membro della Commissione a dare un giudizio.



zio contrario alla sua mente.

E' quindi giocoforza accontentarsi della maggioranza, come riconobbero, del resto, tutti i membri della Commissione di revisione, ai quali il progetto di Regolamento è stato sottoposto per il loro giudizio di esperti in materia.

La proposta di "aumentare a tre il numero dei Sacerdoti, tanto da parificarlo almeno al numero delle Signore", non tien conto del fatto che della Commissione fa parte di diritto, "oltre" i due Sacerdoti di cui all'art. 2, anche l'Assistente Ecclesiastico (come è bene specificato nell'art. 3). Peraltro nel testo dell'articolo 2° si dice: almeno due sacerdoti; il che significa che possono essere anche più di tre (come sono attualmente).

all'art. h.
-il'4° l'Assistente Ecclesiastico ^{Vice} ~~è~~ nominato distintamente dal Consiglio Direttivo a indicare la sua particolare competenza in questa materia.

S'è trovato giusto d'aver fatto aggiungere all'art. 3, comma 4, dichiarando che il Presidente del C.C.C. può intervenire e opinare e può partecipare al giudizio del film revisionato. Nominato dall'Autorità ecclesiastica, è giusto che al Presidente venga indubbiamente data facoltà. Non lo si è dichiarato membro di diritto della Commissione, per non avergli un ufficio reale d'intervenire alle riunioni.

S'è anche aggiunto un chiarimento all'art. 9, avendo incontro a un desiderio espresso dal Consiglio Direttivo del C.C.C., che i revisori anche occasionali siano competenti anche cinematografica.

OSSERVAZIONI ... ALLE OSSERVAZIONI DEL C.C.C.

circa il Regolamento della Commissione di revisione

Si osserva anzitutto che Mons. Civardi aveva sottoposto alla Presidenza del C.C.C. il progetto di Regolamento per eventuali osservazioni; e queste furono fatte a sezzo del Segretario Dott. Fabbri, e ne fu tenuto conto. Non si capisce ora come, a Regolamento approvato, si ripresentino nuove osservazioni.

Alcune di queste presuppongono che la Commissione di revisione sia un'emanazione o un organo del Consiglio Direttivo del C.C.C. (come i Segretariati dell'A.C. sono organi della Direzione Generale); il che non è. La Commissione di revisione fa parte del C.C.C., ma, essendo guida delle coscienze in materia morale, compie una funzione di natura ecclesiastica; perciò è nominata dall'Autorità Ecclesiastica, da cui dipende. Col Consiglio Direttivo del C.C.C. ha rapporti di natura esclusivamente tecnica e amministrativa.

Per questo non possono tutti i membri del Consiglio Direttivo essere membri nati anche della Commissione di revisione. Il Consiglio Direttivo, se lo crede, può proporre la nomina di tutti i suoi membri (che potrebbero e dovrebbero essere più di quattro) a membri anche della Commissione di revisione, quando tutti, avendone le qualità richieste, dispongano insieme del tempo necessario. Ma si esige anche per loro l'investitura fatta dal rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica, ossia dall'Assistente Generale dell'Azione Cattolica. Il quale oggi è anche Direttore Generale. Ma quando il Direttore, o Presidente Generale, fosse un laico, bisognerebbe specificare bene che la nomina dei membri della Commissione spetta all'Assistente Ecclesiastico.

Quanto sopra spiega anche il contenuto degli articoli 8 e 9, e le funzioni demandate al solo Assistente Ecclesiastico, mentre nella lettera si chiede che siano demandate al Consiglio Direttivo del C.C.C., che in questo caso non ha competenza.

Nè si può accogliere, perchè non attuabile, la proposta che il giudizio della Commissione di revisione sia espresso all'unanimità. La quale spesso volte non c'è. Nel qual caso, si dovrebbe lasciare il fila ingiudicato, non potendo costringere un membro della Commissione a dare un giudizio contrario al suo sen-

E' quindi giocoforza accontentarsi della maggioranza, come riconobbero, del resto, tutti i membri della Commissione di revisione, ai quali il progetto di Regolamento è stato sottoposto per il loro giudizio di esperti in materia.

La proposta di "aumentare a tre il numero dei Sacerdoti, tanto da parificarlo almeno al numero delle Signore", non tien conto del fatto che della Commissione fa parte di diritto, "oltre" i due Sacerdoti di cui all'art.2, anche l'Assistente Ecclesiastico (come è bene specificato nell'art.3). Peraltro nel testo dell'articolo 2° si dice: almeno due sacerdoti; il che si significa che possono essere anche più di tre (come sono attualmente).

All'art.4° l'Assistente Ecclesiastico ^{Vissu} ~~de~~ nominato distintamente dal Consiglio Direttivo a indicare la sua particolare competenza in questa materia.

S'è trovato giusto di fare un'aggiunta esplicativa all'art. 3, comma 4, dichiarando che il Presidente del C.C.C. può intervenire a ogni visione, e partecipare al giudizio del film revisionato. Nominato dall'Autorità Ecclesiastica, al Presidente compete indubbiamente tale facoltà.

Non lo si è dichiarato membro di diritto della Commissione, per non creargli un obbligo morale di intervenire alle visioni.

S'è anche aggiunto un chiarimento all'art.9, andando incontro a un desiderio espresso dal Consiglio Direttivo del C.C.C., che i revisori, anche occasionali, siano competenti anche in materia cinematografica.